

PERMESSI LEGGE 104: vanno retribuiti normalmente non solo con lo stipendio, ma anche con gli eventuali compensi incentivanti la produttività.

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 13 OTTOBRE 2016, N. 20684

Giampaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dipendente di un ente pubblico, che si era visto negare dalla propria amministrazione i compensi incentivanti per i giorni in cui ha fruito dei permessi per assistenza a persone con handicap ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ha adito il Giudice del lavoro rivendicandone il diritto. Il Tribunale ha accolto la domanda.

Avverso la decisione del Tribunale la stessa amministrazione pubblica ha proposto appello alla Corte d'appello competente che, ritenendo i riposi ex legge n. 104 del 1992 equiparati ai riposi per le lavoratrici madri, i quali sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti, con il che il trattamento da corrispondere in relazione a tali permessi deve essere esattamente quello che viene corrisposto in caso di effettiva prestazione lavorativa, con sentenza pubblicata il 12.11.2009, ha confermato la pronuncia di primo grado.

L'amministrazione pubblica si è quindi rivolta alla Corte di Cassazione, lamentando che la Corte territoriale ha trascurato la peculiarità del settore pubblico rispetto al settore privato (nel settore pubblico il dipendente che si assenta dei predetti permessi percepisce la normale retribuzione dal proprio datore di lavoro, mentre nel settore privato vi è il pagamento di una indennità sostitutiva della retribuzione da parte dell'ente previdenziale, con riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità), nonché la funzione dei compensi incentivanti, strettamente connessi alla valutazione dell'effettivo impegno profuso nel conseguimento degli obiettivi fissati dall'ente.

La Corte di Cassazione ha precisato che l'art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992 prescrive che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità... ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito... Le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito.

Secondo la Corte di Cassazione l'inequivoca previsione dell'obbligo di retribuzione dei permessi anche per il settore pubblico esclude l'interpretazione secondo cui, proprio nel settore pubblico, dovrebbe essere esclusa la corresponsione della retribuzione comprensiva dei compensi incentivanti a causa delle evidenziate differenze rispetto al settore privato.

In ordine poi alla stretta connessione dei compensi incentivanti alla singola valutazione dell'effettivo impegno profuso nel conseguimento degli obiettivi fissati dall'Ente ed alla verifica della effettiva realizzazione dei medesimi obiettivi la Corte di Cassazione ha osservato che spetta alla contrattazione articolata dell'ente stabilire i criteri per la corresponsione al personale che partecipa alla elaborazione e realizzazione dei progetti dei compensi incentiva alla produttività.

Nella fattispecie non è stato prodotto dall'amministrazione pubblica resistente documentazione dalla quale dovrebbe trovare conferma l'assunto secondo cui il compenso in parola dovrebbe essere corrisposto solo per le ore effettivamente lavorate. Risulta pertanto privo di base normativa l'assunto dell'amministrazione ricorrente secondo cui tali compensi non dovrebbero essere corrisposti nei giorni di permesso retribuito ex art. 33 legge 102 del 1992.

La Corte di Cassazione ha quindi respinto il ricorso dell'amministrazione pubblica.